

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

### COMUNICATO UFFICIALE N. 134/CGF

(2008/2009)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 39/CGF – RIUNIONE DEL 10 OTTOBRE 2008

#### 1° Collegio composto dai Signori:

Sanino Prof. Mario – Presidente; Greco Avv. Maurizio, Schillaci Avv. Nicolò - Componenti; Bravi Dr. Carlo; Metitieri Dr. Antonio – Segretario

- 1) **RICORSO DELL’A.S.D. SARZANESE CALCIO 1906 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE DE FREITAS AUGUSTO CESAR SEGUITO GARA SARZANESE 1906/RIVAROLESE 1906 DEL 21.9.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 28 del 24.9.2008)

Con ricorso del 24.9.2008, la A.S.D. Sarzanese ha impugnato il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale ha inflitto la squalifica per 3 gare effettive al calciatore De Freitas Augusto Cesar “per aver lanciato uno sputo contro un calciatore avversario attingendolo al volto”.

La ricorrente, nei propri motivi di doglianza pur censurando, in parte, il gesto del proprio tesserato, ha chiesto la riduzione della sanzione evidenziando che il De Freitas, nelle passate stagioni, ha sempre dimostrato un comportamento corretto e rispettoso e che, comunque, non era sua intenzione sputare ad un avversario.

Il reclamo è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

La descrizione dei fatti, estremamente chiara, e perdipiù assistita da fede probatoria privilegiata ai sensi dell’art. 31 comma 1.1 C.G.S., non fa dubitare dell’operato dell’arbitro né di quanto lo stesso abbia constatato.

Relativamente alla sanzione inflitta, questa Corte rileva che, integrando lo sputo un fatto avente natura indiscutibilmente violenta ed intenzionale, sanzionato dall’art. 19, comma 4 lett. b) C.G.S., il Giudice Sportivo ha correttamente applicato la sanzione di 3 giornate, peraltro corrispondente al minimo editualmente previsto dalla suddetta norma.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Sarzanese Calcio 1906 S.r.l. di Sarzana (La Spezia) e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

**2) RICORSO DELL’A.S.D. CASTIGLIONE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 4.000,00 E OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA A PORTE CHIUSE INFLITTA SEGUITO GARA CASTIGLIONE/ADRANO CALCIO DEL 21.9.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 28 del 24.9.2008)

Al termine della gara indicata in epigrafe, uno dei collaboratori dell’arbitro mentre rientrava negli spogliatoi veniva colpito con un calcio da un soggetto non identificato – sostenitore della società ospitante - che riusciva ad introdursi, attraverso un cancello lasciato aperto, nello spazio intercorrente tra il recinto di giuoco e lo spogliatoio, venendo altresì fatto oggetto - da parte di altri sostenitori della predetta società - di sputi che lo raggiungevano in varie parti del corpo.

Tutta la terna arbitrale era insultata mentre in auto si allontanava dall’impianto di giuoco, l’auto stessa era fatta segno di numerosi sputi e colpi da parte dei sostenitori locali.

Il Giudice Sportivo comminava €4.000,00 di ammenda oltre alla sanzione dello svolgimento di una gara a porte chiuse a carico della società Castiglione.

Con fax in data 24.9.2008 la società Castiglione preannunciava reclamo chiedendo copia degli atti.

Con nota del 26.9.2008, la Segreteria della Corte di Giustizia trasmetteva gli atti richiesti.

Proponeva tempestivo reclamo in data 29.9.2008 la società Castiglione la quale, evidenziava come aveva posto in essere ogni misura idonea ad evitare comportamenti scorretti dei propri tifosi, sottolineando che tutti i dirigenti si erano adoperati per impedire gli eventi e mantenere la situazione più possibile tranquilla; chiedeva pertanto la riforma della decisione anche a mezzo di una chiusura parziale dei settori dello stadio e la riduzione dell’ammenda.

Ritiene questa Corte, esaminati gli atti, come l’impugnazione sia infondata.

E’ indubbio, così come emerge dallo stesso tenore del ricorso, che l’assistente dell’arbitro è stato colpito a fine gara e che il medesimo assistente è stato oggetto di sputi.

La circostanza che questi ultimi provenissero prevalentemente da donne non elide minimamente la portata dei fatti, così come sotto il medesimo profilo la società è responsabile del gravissimo attentato alla sicurezza dell’assistente arbitrale, essendo le misure poste in essere assolutamente non idonee tant’è che lo stesso assistente è stato colpito.

Dal contesto così delineato può affermarsi, proprio dalla ricostruzione delle modalità dei fatti come la sanzione a carico della società sia corretta ed in linea con i precedenti giurisprudenziali.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Castiglione di Castiglione di Sicilia (Catania) e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

**2° Collegio composto dai Signori:**

Sanino Prof. Mario – Presidente; Greco Avv. Maurizio, Cherubini Dr. Giorgio - Componenti; Bravi Dr. Carlo; Metitieri Dr. Antonio – Segretario

**3) RICORSO DEL F.C. SPORTING GENZANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CILUMBRIELLO MASSIMO SEGUITO GARA BRINDISI 1912/SPORTING GENZANO DEL 21.09.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 28 del 24.9.2008)

A seguito del ricorso proposto dalla società Calcistica F. C. Sporting Genzano, avverso la decisione di cui in epigrafe, con la quale è stata irrogata a Cilumbriello Massimo, calciatore della società reclamante, la sanzione della squalifica per 4 gare effettive, ha adottato la seguente decisione.

Premesso in fatto che il Giudice Sportivo, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 28 del 24.9.2008, irrogava a carico del calciatore Cilumbriello la sanzione della squalifica per 4 gare effettive nel presupposto così descritto nel provvedimento impugnato: “Espulso per intervento falloso su un

calciatore avversario lanciato a rete senza ostacolo, alla notifica del provvedimento disciplinare si avvicinava all'Arbitro e con entrambe le mani stringeva la maglia di questi per alcuni secondi, senza tuttavia provocare alcun danno visibile. Nella circostanza protestava nei confronti del Direttore di gara.”

Preso atto che nel reclamo si censura la decisione per eccessività e sproporzione della sanzione, assumendo che il comportamento del Cilumbriello non integrerebbe alcuna violazione del C.G.S., in particolare quella prevista nell'art. 19 comma 4 lett. a) del detto codice;

considerato che i fatti dedotti nella decisione impugnata non sono comunque contestati e in ogni caso sono riportati negli atti del procedimento.

Ritenuto che il Cilumbriello, essendo stato espulso, merita la sanzione di 1 giornata di squalifica e che, inoltre, l'aver stretto con entrambe le mani la maglia dell'arbitro per alcuni secondi, protestando, costituisce quanto meno condotta irrispettosa nei confronti del direttore di gara per la quale l'art.19 comma 4 lett. a) C.G.S. commina la sanzione minima della squalifica per 2 giornate di gara; che pertanto la sanzione minima complessiva è di 3 giornate di squalifica effettive.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal F.C. Sporting Genzano di Genzano di Lucania (Potenza), riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Cilumbriello Massimo a 3 giornate di gara effettive.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Sanino

-----

**Publicato in Roma il 2 marzo 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete